

REGOLAMENTO DIDATTICO

(approvato dal Senato Accademico il 04 settembre 2001 modificato il 24 aprile 2002)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- b) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- c) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- d) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica; e di Specializzazione;
- e) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master;
- f) per Classe di appartenenza di Corsi di studio l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
- g) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- k) per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di studio;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

m) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati nell'Università di Palermo per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Autonomia.

TITOLO I

Corsi di studio e strutture didattiche

Articolo 3

Titoli e Corsi di studio

1. L'Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea (L), di secondo livello o Laurea specialistica (LS), nonché Diplomi di Specializzazione (DS) e Dottorati di Ricerca (DR). L'Ateneo può altresì attivare Master universitari di 1° e 2° livello.
2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale.
4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 30 del presente Regolamento.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri.
6. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
7. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi *curricula*, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.

Articolo 4

Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:
 - a. le Facoltà;

- b. i Corsi di studio di Facoltà, articolati in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea specialistica;
- c. i Corsi di studio di Ateneo, articolati in Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorati di Ricerca e Corsi di Master Universitari.
- d. I Consigli di Coordinamento, orizzontali e verticali, degli Studi.

Articolo 5

Ordinamenti didattici

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, redatti nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio indicando le relative classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà di afferenza (nel caso di corsi di studio interfacoltà);

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferendoli, per quanto riguarda quelle previste alle lettere a), b) e c) dell'art.10, comma 1 del DM 509/99, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le conoscenze iniziali per l'accesso ai corsi e le relative modalità di verifica ai sensi dell'art. 6 del DM 509;

e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) la regolamentazione delle frequenze e delle forme sostitutive e di partecipazione degli studenti alle attività didattiche.

2. All'atto dell'istituzione di un Corso di laurea, l'Ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.
3. L'insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio confluisce annualmente nel Manifesto didattico di Facoltà.

Articolo 6

Regolamenti didattici

1. *Le attività di ciascuna Struttura didattica sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento didattico.*
 1. I Regolamenti delle Facoltà determinano le norme generali e comuni cui devono attenersi i Regolamenti delle Strutture didattiche attivate al loro interno nel rispetto della normativa vigente.
 2. In caso di dissenso tra diverse Facoltà che partecipano a Corsi di Studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
 3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano:

- a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali,
- d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti impegnati in attività lavorative.

5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Tali disposizioni sono sottoposte al parere degli Osservatori permanenti della Didattica, come previsto al successivo art.15.

6. Il Senato Accademico su proposta dei Consigli delle strutture didattiche interessate assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Articolo 7

Le Facoltà e i Consigli di Facoltà

1. La Facoltà è sotto l'aspetto didattico la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori e la sede dei Corsi di studio.
2. L'istituzione di una nuova Facoltà è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno un Corso di Studio ad essa afferente.
3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento generale delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le Strutture didattiche attivate all'interno di quest'ultima.
4. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà, la cui composizione è determinata dallo Statuto.
5. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal preside che lo convoca e ne rende esecutive le deliberazioni.
6. I compiti del Consiglio di Facoltà e le attribuzioni del Preside sono stabiliti dallo Statuto.

Articolo 8

I Corsi di studio e i Consigli di Corso di studio

1. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio corrispondenti, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.

2. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interateneo) o anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà). Le convenzioni e gli accordi determinano le particolari norme organizzative di detti corsi, e l'Ateneo e la Facoltà presso cui detti Corsi sono incardinati accademicamente e amministrativamente. I compiti del Consiglio di corso di studio e le attribuzioni del Presidente sono stabiliti dallo Statuto.
3. I Corsi di Studio (ivi compresi quelli interfacoltà) sono retti da un Consiglio di Corso di studio, la cui composizione è determinata dallo Statuto.
4. I compiti del Consiglio di corso di studio e le attribuzioni del Presidente sono stabiliti dallo Statuto.

Articolo 9

I Consigli di coordinamento degli Studi

1. Nell'ambito di una Facoltà, su delibera motivata dei Consigli dei singoli Corsi di Studio interessati, si possono costituire uno o più Consigli di Coordinamento (verticali e orizzontali) degli Studi che comprendono più corsi di studio attivati presso la Facoltà. I poteri e le competenze dei Consigli di coordinamento degli studi coincidono con quelli dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono.
2. I Regolamenti di Facoltà determinano le modalità per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei Consigli di Coordinamento di Corso di studi.
3. Il Consiglio di coordinamento degli studi è costituito da tutti i docenti che fanno parte dei Consigli di Corso di studio di afferenza e dalle rappresentanze nei limiti previsti dallo Statuto.
4. Il Consiglio di Coordinamento degli di studi è retto da un Presidente, che lo convoca con le modalità definite dal relativo Regolamento.

Articolo 10

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. La procedura per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dalla normativa vigente.
2. L'attivazione di un Corso di studio, istituito ai sensi del comma 1, e la disattivazione di un Corso di studio sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà o dei Consigli delle Facoltà interessate (nel caso di corsi di studio interfacoltà).
3. L'attivazione o la disattivazione di un corso di studio decorrono dall'anno accademico successivo alla delibera del Senato Accademico.
4. In caso di disattivazione di un corso di studio, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo oppure di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
5. Dell'avvenuta attivazione o disattivazione di un corso di studio va data comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Articolo 11

Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative ivi incluse le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame e delle altre verifiche del profitto oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (a titolo esemplificativo: tesi, progetti, tirocini, apprendimento delle lingue straniere e dell'uso di sistemi informatici).
3. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dai relativi decreti ministeriali per ogni singola classe e dal Regolamento didattico del Corso di studio per ciascuna attività formativa.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, nell'ambito dei CFU di cui al punto F) delle tabelle ministeriali, secondo criteri predeterminati dalla Facoltà, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, nonché, in base ai criteri generali predeterminati, conoscenze e abilità maturate con la partecipazione ad attività culturali e formative realizzate da studenti e associazioni studentesche.

Articolo 12

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per accedere ad un corso di studio agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e determinano, ove necessario, le modalità di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività propedeutiche svolte, eventualmente, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Ove i Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedano modalità di verifica, gli stessi devono contenere anche la previsione di obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti con verifica negativa. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati

anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

4. La mancanza dei requisiti culturali di accesso prende il nome di debito formativo, da soddisfare nel primo anno di corso anche attraverso l'istituzione di attività formative integrative determinate dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di studio.

Articolo 13

Manifesto degli studi e curricula

1. Il Senato Accademico approva il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, comprensivi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, dei Corsi di studio interfacoltà e dei corsi di studio interateneo.
2. I Manifesti di Facoltà vengono resi pubblici e raccolti nella Guida dello Studente.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei *curricula* fissati nel Regolamento del Corso di studio, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un *curriculum* individuale.

Articolo 14

Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo, al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente con le modalità dettate dal relativo regolamento.

Articolo 15

Osservatori permanenti della didattica

1. In seno a ciascun corso di studio dovrà essere istituito un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva.
2. Tale osservatorio provvede a:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento didattico, dal presente regolamento e dal calendario didattico;
 - b. elaborare un regolamento degli esami che verrà successivamente sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi.

3 L'Osservatorio viene istituito a tutela dei diritti degli studenti; pertanto provvede eventualmente a segnalare al Rettore e al Senato Accademico l'avvenuto accertamento di irregolarità.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 16

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere iscritti ad un Corso di Laurea ai sensi dell'art. 12 occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 22, comma 4.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
4. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Articolo 17

Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 22, comma 4. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
3. In deroga al comma 2, i Decreti ministeriali prevedono l'ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma precedente.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
5. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è di due anni.
6. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un *curriculum* i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli Atenei interessati, un Corso di Laurea può essere attivato presso un'altra Università.

Articolo 18

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 22, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifica normativa o da direttive dell'Unione Europea.

Articolo 19

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalla normativa vigente e dal relativo regolamento di Ateneo.
3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e straniere mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica o di una laurea conseguita ai sensi del DPR 382/80, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 22, comma 4.
5. La durata normale dei Corsi è di tre anni.
6. Ai Dottorandi di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Facoltà, previo parere del Consiglio del Corso di dottorato di riferimento.

Articolo 20

Master universitari

1. L'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stata rilevata l'esigenza e deve essere ispirata a criteri di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti, di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 21

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli corsi di insegnamento

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente. Il Consiglio sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 22

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studio interessato.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere dei Consigli di Corso di studio interessati, dal Senato Accademico.

Articolo 23

Calendario didattico

1. Il calendario didattico viene approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Corsi di Studio afferenti, prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. Il calendario didattico di Facoltà deve prevedere:
 - a. la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami;
 - b. lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sezioni distanziati di almeno due settimane;
 - c. lo svolgimento di ulteriori appelli riservati ai fuori corso eventualmente anche nei periodi di lezione.

Articolo 24

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. In tal caso la prova di verifica finale sarà unica e tenderà ad accertare il profitto degli studenti anche relativamente al contenuto di ciascun modulo previsto.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie dovranno essere indicati:
 - a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei Docenti o Ricercatori del Consiglio di Corso di studio interessato;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica del profitto.
4. I Consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti

sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

Articolo 25

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso di studio competente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
4. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
5. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di studio e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Professore o Ricercatore del medesimo o di affine settore disciplinare o un cultore della materia. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà in conformità alla normativa vigente. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice.
6. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli studenti interessati.
7. Gli studenti possono sostenere gli esami di fine corso e di recupero senza limiti di numero in tutte le sessioni di esami di cui all'art.23.previsti

Articolo 26

Studenti impegnati in attività lavorative, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il Dottorato di Ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari a studenti per qualsiasi ragione non frequentanti nonché apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati in attività lavorative. La frequenza è comunque obbligatoria nelle forme e laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici. La qualità di studente impegnato in attività lavorative dovrà essere autocertificata ed annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello Studente.

2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le prescritte attività formative, non abbia acquisito entro la durata normale del Corso di studio il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, e mantiene i crediti acquisiti fino a quando eventualmente i crediti stessi siano considerati obsoleti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art.11. Il Consiglio di Corso di studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studio qualora non abbia superato alcun esame previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio per cinque anni accademici consecutivi. In caso di nuova immatricolazione nel medesimo o in altro Corso di studio, il relativo Consiglio determina i crediti formativi, precedentemente acquisiti dallo studente, che possono essere riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi ed i crediti ancora necessari per il conseguimento del titolo del Corso di studio.
5. Si considera ripetente studente che alla data del 30 settembre di ciascun anno accademico non abbia conseguito almeno il 25% dei crediti formativi previsti dal manifesto degli studi per il precedente anno accademico.
6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi.

Articolo 27

Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

1. I doveri didattici dei professori e dei ricercatori sono disciplinati dal presente Regolamento sulla base delle vigenti norme di stato giuridico. Ai fini e nei limiti del presente articolo il termine Docenti indica riassuntivamente i Professori, i Ricercatori, gli Assistenti r.e. e Professori incaricati stabilizzati. Inoltre, il termine "modulo didattico" indica qualsiasi attività formativa da svolgere in accordo all'articolazione didattica prevista nei manifesti dei Corsi di Studio dell'Ateneo, attività articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio. La durata di una singola lezione o esercitazione è convenzionalmente assunta pari a una ora.
2. L'attività didattica dei docenti si realizza in modo prioritario nell'ambito dei Corsi di Studio di Facoltà, secondo le seguenti tipologie:
 - a. didattica frontale (lezioni ed esercitazioni in aula o in laboratorio, nell'ambito di un o più moduli didattici);
 - b. didattica sul campo;
 - c. attività di orientamento, tutoraggio e assistenza agli studenti nel processo di studio e apprendimento;
 - d. assistenza nelle attività pratiche e di laboratorio;
 - e. verifica del processo di apprendimento durante lo svolgimento dei moduli didattici assegnati e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
 - f. conduzione di seminari didattici;
 - g. assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un corso di studio;
 - h. partecipazione alle Commissioni di esame di altri moduli didattici e alle Commissioni di laurea;
 - i. tutorato accademico nell'attività di tirocinio di formazione e orientamento.

1. Il carico didattico totale di ciascun docente, comprendente le attività indicate nel precedente comma, è stabilito dalla legislazione universitaria.
2. I Consigli di Facoltà stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili. Nell'ambito di tale programmazione, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, i consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio interessati, assegnano a ciascun docente il compito didattico istituzionale nell'ambito dei moduli didattici attivati presso i Corsi di studio della Facoltà e/o quelli interfacoltà cui essa aderisce.
3. Per soddisfare le esigenze didattiche delle Facoltà i docenti possono assumere per supplenza la responsabilità di ulteriori moduli didattici diversi da quelli di espletamento del carico didattico istituzionale, per non più di 130 ore, con esclusione della SISIS, dei Master e dei Corsi di Dottorato di ricerca. Per supplenze in Facoltà diverse da quella di afferenza, è richiesto il nulla osta di quest'ultima. Condizioni e modalità per ottenere il nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione esterni all'Ateneo sono fissate in apposito regolamento emanato dal Senato Accademico.
4. I docenti chiamati a svolgere i compiti istituzionali connessi alle cariche di Rettore, Preside di Facoltà, e Direttore di Dipartimento, possono ottenere una riduzione del carico didattico totale. La misura di tale riduzione è stabilita dal Senato Accademico su motivata richiesta dei docenti interessati, limitatamente al periodo del relativo mandato.
5. Per garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività didattica nelle diverse tipologie elencate nel precedente comma 2, e in particolare le attività di cui alle lettere: a) didattica frontale; b) didattica sul campo; c) assistenza agli studenti, ciascuna Facoltà formulerà e pubblicherà un calendario annuale dell'attività didattica.
6. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei moduli didattici a lui assegnati. Eventuali ore di assenza dovranno essere recuperate; nel caso di assenze per periodi di oltre una settimana, il docente concorderà con il Preside la soluzione più idonea a garantire la continuità dell'insegnamento e l'eventuale svolgimento degli esami. Sarà comunque cura del docente informare con avviso pubblico gli studenti di ogni mutamento del calendario didattico.
7. Nei periodi dell'A.A. in cui non è impegnato nei moduli didattici, il docente può assentarsi per motivi connessi alla propria attività di ricerca e di docenza. Nel caso in cui l'assenza dovesse prolungarsi per un periodo di tempo superiore a una settimana, egli è tenuto a informare preventivamente il Preside della Facoltà. Per assenze superiori a tre settimane, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Facoltà.
8. All'inizio di ciascun anno accademico, i docenti sono tenuti a presentare il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato. Tale programma dovrà indicare il tema generale del Corso che si intende svolgere, gli argomenti che saranno sviluppati e la loro articolazione. Il programma dovrà indicare altresì la bibliografia consigliata, la metodologia didattica prevista (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche o di laboratorio, ecc.) e la metodologia di valutazione.
9. Il controllo dell'attività didattica è affidato ai Presidi di Facoltà, i quali lo eserciteranno, sentito il Consiglio di Facoltà, nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti di Facoltà. Ai fini di tale controllo, ciascun docente è tenuto a documentare l'espletamento dell'attività didattica frontale connessa ai moduli a lui affidati, mediante un registro predisposto dal Senato Accademico, anche con modalità informatizzate. Al termine dei moduli didattici assegnati, il registro viene

consegnato al Preside, che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati.

10. Al termine dell'anno accademico e comunque non oltre il 30 novembre ciascun docente è tenuto a preparare un prospetto riassuntivo dell'attività didattica effettivamente svolta, secondo un formato predisposto dal Senato Accademico, anche con modalità informatizzata. Tale prospetto viene debitamente firmato dal docente con validità di autocertificazione dell'attività effettivamente svolta, e quindi consegnato al Preside della Facoltà, che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà e provvede a trasmetterne copia ai Presidenti dei Corsi di Studio interessati, ai relativi osservatori permanenti della didattica e al Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
11. Il pieno soddisfacimento del carico didattico totale e degli impegni didattici istituzionali dei docenti, previsti nei precedenti commi, e l'adeguata documentazione di tali requisiti costituiscono condizione imprescindibile per l'accesso ai benefici previsti dalle vigenti norme sulla incentivazione, e per l'applicazione agli stessi docenti delle norme del "regolamento in materia di autorizzazioni per incarichi retribuiti a professori e ricercatori universitari" vigente nell'Ateneo.

Articolo 28

Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Professori e dei Ricercatori

1. Le attività didattiche formative, integrative e di tutorato sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dal Senato Accademico ai sensi dell'art.4 della Legge 19 ottobre 1999, n.370.

Articolo 29

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. E' compito delle Facoltà rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalla Facoltà stessa (orari di ricevimento dei Professori e dei Ricercatori, calendario didattico e calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze) mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme ritenute opportune.

Articolo 30

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, nella forma meglio specificata nel relativo Ordinamento didattico, che può consistere in un esame finale, nella stesura di un tema, nella realizzazione di un progetto, nello svolgimento di un test o qualunque altra forma che permetta un giudizio complessivo sulle competenze e le abilità acquisite dal laureando. Per i corsi di laurea delle classi linguistiche la prova finale verrà sostenuta in lingua straniera, laddove prevista dai relativi Ordinamenti didattici.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

- a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
3. Per il conseguimento della Laurea specialistica i relativi Regolamenti didattici devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un professore, di ruolo e fuori ruolo, o di un ricercatore con funzioni di relatore. In tali casi i Regolamenti fissano il termine per la consegna della tesi.
 4. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Ordinamento didattico.
 5. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
 6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea e della Laurea Specialistica sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di studio interessato e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti tra Professori, di ruolo e fuori ruolo, e Ricercatori. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside o in sua assenza dal Presidente del Consiglio di Corso di studio interessato o dal Professore più anziano nel ruolo. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori ed esperti esterni.
 7. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da professori e ricercatori delle diverse Facoltà interessate, in percentuali che saranno definite dai relativi Regolamenti didattici.
 8. Le Commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti all'unanimità può essere concessa la lode.
 9. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
 10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art.3, comma 5, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO III

Diritti e doveri degli studenti

Articolo 31

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati nella Guida dello Studente, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti.
2. Coloro che, già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica, intendono conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello possono inoltrare al

Preside di Facoltà richiesta di iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. In merito a tali richieste si pronuncia il Consiglio di Facoltà, previa valutazione del relativo Consiglio di Corso di studio.

3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio, ad eccezione dei Master universitari. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 32

Certificazioni

1. Le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alla normativa vigente.
2. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 33

Tesi di Laurea specialistiche

1. E' diritto e dovere degli studenti scegliere il settore disciplinare nel quale svolgere le tesi della Laurea specialistiche.
2. E' compito dei regolamenti didattici delle Facoltà regolare le modalità e i tempi di attuazione del suddetto diritto-dovere.

Articolo 34

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 35

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

2. In allegato al presente Regolamento sono acclusi l'elenco completo dei Corsi di studio ed i relativi Ordinamenti didattici.

3. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed, in seguito all'approvazione del Ministro, é emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.
4. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Ateneo per un'ampia divulgazione.
5. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 36

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 37

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. A tal fine il Senato Accademico individua al suo interno una Commissione paritetica di studenti e docenti che elabori le necessarie disposizioni a tutela del diritto di mantenimento da parte degli studenti dell'ordinamento previgente sino ad esaurimento.
2. Per quanto attiene detti studenti, viene annullata la possibilità di una loro iscrizione in qualità di ripetente.
3. Gli studenti hanno peraltro la possibilità di optare per l'iscrizione ai Corsi di studio disciplinati dal presente Regolamento. Ai fini di tale opzione i Consigli di ciascun Corso di studio stabiliscono, mediante apposite tabelle, la corrispondenza, in termini di crediti, tra i vecchi ed i nuovi ordinamenti. Tali tabelle sono sottoposte ad approvazione dei rispettivi Consigli di Facoltà.
4. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati, dai rispettivi Consigli di Corso di studio, in crediti e, previa approvazione dei relativi Consigli di Facoltà, riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali.
5. Fatte salve le Scuole presso le quali sono attivati i Corsi di specializzazione istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, le Scuole di Specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro l'anno accademico 2002-2003.
6. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in base alle normative previgenti continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.
7. Gli studi compiuti per conseguire il Diploma Isef in base all'ordinamento previgente il D.L. 178/98 sono valutati dal Consiglio della Facoltà di Scienze Motorie e riconosciuti validi per conseguire la laurea o la sua trasformazione in Scienze

Motorie. Il Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria prosegue sulla base dell'ordinamento previgente.

Corsi di Laurea

Classe	Denominazione Corso	Facoltà
Classe 1	<i>Biotechnologie</i>	<i>Scienze Matematiche, fisiche e Naturali. Interfacoltà con Agraria, Farmacia, Medicina</i>
Classe 2	<i>Operatore della Pubblica Amministrazione</i>	<i>Giurisprudenza</i>
Classe 2	<i>Operatore giudiziario</i>	<i>Giurisprudenza</i>
Classe 2	<i>Operatore in relazioni industriali</i>	<i>Giurisprudenza</i>
Classe 2	<i>Consulente del lavoro</i>	<i>Scienze Politiche</i>
Classe 2	<i>Responsabile amministrativo</i>	<i>Scienze Politiche</i>
Classe 3	<i>Lingue moderne per il web</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 3	<i>Lingue straniere e italiano L2 per le relazioni internazionali e interculturali</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 4	<i>Ingegneria edile</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 4	<i>Restauro e conservazione dell'architettura</i>	<i>Architettura</i>
Classe 4	<i>Scienze dell'architettura per il recupero e la produzione</i>	<i>Architettura</i>
Classe 4	<i>Ingegneria per il recupero edilizio ed urbanistico</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 5	<i>Lettere classiche</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 5	<i>Lettere moderne</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 6	<i>Organizzazione dei servizi sociali</i>	<i>Scienze della Formazione. Interfacoltà con Scienze Politiche, Lettere</i>
Classe 6	<i>Servizio Sociale di Comunità</i>	<i>Scienze Politiche. Interfacoltà con Lettere e Scienze della Formazione</i>
Classe 6	<i>Servizio sociale</i>	<i>Lettere e Filosofia. Interfacoltà con Scienze della Formazione e Scienze Politiche</i>
Classe 7	<i>Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale</i>	<i>Architettura</i>
Classe 7	<i>Sistemi informativi territoriali</i>	<i>Architettura. Interfacoltà con ingegneria</i>
Classe 8	<i>Ingegneria civile</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 8	<i>Ingegneria per l'ambiente ed il territorio</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 8	<i>Ingegneria per la gestione e manutenzione delle infrastrutture civili</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria informatica (Sede Palermo)</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria informatica (Sede Agrigento)</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria elettronica</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria delle telecomunicazioni</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria dell'automazione</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 9	<i>Ingegneria elettronica ed applicazioni infotelematiche</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria Energetica</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria Aerospaziale</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria Chimica</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria della sicurezza e delle tecnologie nucleari</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria Navale</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria elettrica (sede Palermo)</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria elettrica (sede Caltanissetta)</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria gestionale</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria meccanica</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 10	<i>Ingegneria dei Materiali</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 11	<i>Lingue e culture moderne</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 11	<i>Operatore del turismo culturale</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 12	<i>Biologia marina</i>	<i>Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali</i>
Classe 12	<i>Conservazione e valorizzazione della biodiversità</i>	<i>Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali</i>
Classe 12	<i>Scienze biologiche</i>	<i>Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali</i>
Classe 13	<i>Beni archivistici e librari</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 13	<i>Beni culturali ed archeologici</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>
Classe 13	<i>Beni demotnoantropologici</i>	<i>Lettere e Filosofia</i>

Classe 14	Comunicazione internazionale	Scienze della Formazione
Classe 14	Comunicazione pubblica	Scienze della Formazione
Classe 14	Discipline della comunicazione	Scienze della Formazione
Classe 14	Giornalismo ed uffici stampa	Scienze della Formazione
Classe 14	Tecnica pubblicitaria	Scienze della Formazione
Classe 15	Relazioni e politiche internazionali	Scienze Politiche
Classe 15	Scienze politiche	Scienze Politiche
Classe 15	Studi europei	Scienze Politiche
Classe 16	Scienze geologiche	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 16	Scienze Geologiche per la Protezione Civile	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 17	Amministrazione ed economia delle imprese	Economia
Classe 17	Economia aziendale	Economia
Classe 18	Educatore della prima infanzia	Scienze della Formazione
Classe 18	Operatore nei servizi socio - educativi e culturali	Scienze della Formazione
Classe 18	Educatore interculturale	Scienze della Formazione
Classe 18	Esperto dei processi formativi ed educatore professionale	Scienze della Formazione
Classe 19	Responsabile del governo e delle politiche locali	Scienze Politiche
Classe 20	Agricoltura biologica	Agraria
Classe 20	Impianti ed infrastrutture per l'agricoltura	Agraria
Classe 20	Scienze dell'ortoflorofruitticoltura	Agraria
Classe 20	Scienze e tecnologie agrarie	Agraria
Classe 20	Scienze forestali ed ambientali	Agraria
Classe 20	Tutela e valorizzazione del territorio agroforestale in ambiente mediterraneo	Agraria
Classe 20	Viticultura ed enologia	Agraria
Classe 21	Chimica	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 23	Discipline della musica	Lettere e Filosofia
Classe 23	Scienze e tecnologie dell'arte e dello spettacolo e della moda	Lettere e Filosofia
Classe 24	Informazione scientifica sul farmaco	Farmacia
Classe 24	Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico	Farmacia
Classe 24	Tecniche erboristiche	Farmacia. Interfacoltà con Agraria, Scienze MM.FF.NN.
Classe 24	Scienze e tecnologie dei prodotti cosmetici	Farmacia
Classe 24	Scienze e tecnologie dei prodotti dietetici	Farmacia
Classe 25	Fisica	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 26	Informatica	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 27	Scienze ambientali	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 27	Scienze naturali	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 28	Economia e finanza	Economia
Classe 28	Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali	Economia
Classe 29	Filosofia della conoscenza e della comunicazione	Lettere e Filosofia
Classe 29	Filosofia e scienze etiche	Lettere e Filosofia
Classe 31	Scienze giuridiche (sede Palermo)	Giurisprudenza
Classe 31	Scienze giuridiche (sede Trapani)	Giurisprudenza
Classe 32	Matematica	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 32	Matematica applicata all'industria ed alla finanza	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 32	Matematica per l'informatica ed il calcolo scientifico	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 34	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	Scienze della Formazione
Classe 34	Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni di aiuto	Scienze della Formazione
Classe 35	Sviluppo economico e cooperazione internazionale	Economia. Interfacoltà con Scienze della Formazione
Classe 37	Statistica ed informatica per la gestione e l'analisi dei dati	Economia
Classe 38	Scienze storiche	Lettere e Filosofia. Interfacoltà con Scienze Politiche e Scienze della Formazione
Classe 39	Economia e gestione dei servizi turistici	Economia
Classe 41	Scienze e tecnologie per i beni culturali	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Classe 42	Disegno industriale	Architettura
Classe 4/S	Architettura (sede Palermo)	Architettura
Classe	Architettura (sede Agrigento)	Architettura

4/S		
Classe 4/S	<i>Ingegneria edile-architettura</i>	<i>Ingegneria</i>
Classe 14/S	<i>Chimica e tecnologie farmaceutiche</i>	<i>Farmacia</i>
Classe 14/S	<i>Farmacia</i>	<i>Farmacia</i>